



**Repubblica italiana**

**La Corte dei conti**

**Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo**

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Cagnano Amiterno (AQ)**, ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti dell'8 luglio 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2022/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, depositata il 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione dell'11 e 25 febbraio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

vista l'ordinanza del 6 novembre 2023, n. 43, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Chiara Grassi;

**FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2021 e 2022, del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) (1.237 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo LimeFit, in data 6 dicembre 2022 (prot. n. 4783) e 25 ottobre 2023 (prot. n. 4513).

L'Organo di revisione nelle proprie relazioni e nei questionari ha dichiarato di non aver rilevato gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali. Tuttavia, nella relazione al rendiconto 2022, l'Oref ha raccomandato all'Ente: *“di attuare qualunque azione finalizzata alla concreta ed immediata riscossione dei residui attivi, in virtù anche delle cifre consistenti, continuando, anche negli esercizi successivi, ad una sempre più attenta ed accorta gestione degli stessi. Inoltre, raccomanda l'Ente di adottare tutte le misure in suo possesso per migliorare la tempestività dei pagamenti dovuti in base a quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del Tuel ed in ogni caso di rispettare i tempi di approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto.”*

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nella complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## **DIRITTO**

### **1. Quadro normativo di riferimento.**

L'art. 1, comma 166, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Le Sezioni di controllo accertano mediante specifiche pronunce il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il *“bene pubblico”* bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

Il Comune ha approvato in ritardo, rispetto alla scadenza del 30 aprile, il rendiconto 2021 con delibera consiliare n. 16 del 31 maggio 2022 (prot. 4785 del 6 dicembre 2022) ed il rendiconto 2022, con deliberazione n. 23 del 9 giugno 2023.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che: *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non

soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della l. n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

La verifica degli equilibri per l'esercizio 2021 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>471.496,32</b>	<b>511.884,72</b>	<b>983.381,04</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	262.147,32	-	262.147,32
Risorse vincolate nel bilancio (-)	268.246,39	252.446,41	520.692,80
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>-58.897,39</b>	<b>259.438,31</b>	<b>200.540,92</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-87.897,35	-	-87.897,35
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>28.999,96</b>	<b>259.438,31</b>	<b>288.438,27</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di competenza (W1) è di 983.381,04 euro, l'equilibrio di bilancio (W2) è pari a 200.540,92 euro e l'equilibrio complessivo (W3) di 288.438,27 euro. Nella relazione dell'Oref (pag.10), l'importo di W1, W2 e W3 è pari a 983.381,04, in quanto non vengono computate le "Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio", le "Risorse vincolate nel bilancio" e la "Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto", contrariamente a quanto descritto su Bdap e nella relazione stessa (pag.20). Nella nota acquisita a protocollo n. 4079 del 17 ottobre 2023, l'Ente ha precisato che "i dati corretti sono quelli indicati su Bdap e nella relazione a pag. 20". A tal proposito si raccomanda una maggiore attenzione nella predisposizione degli atti, per evitare aggravii istruttori.

Nell'esercizio 2022 si registrano i valori che seguono.

Tabella n. 2 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	<b>474.966,99</b>	<b>319.815,47</b>	<b>794.782,46</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	140.222,25	-	140.222,25
Risorse vincolate nel bilancio (-)	101.166,78	123.714,82	224.881,60
<b>Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	<b>233.577,96</b>	<b>196.100,65</b>	<b>429.678,61</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	63.798,91	-	63.798,91
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	<b>169.779,05</b>	<b>196.100,65</b>	<b>365.879,70</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Nel 2022 l'Ente consegue un risultato di competenza W1 pari a 794.782,46 euro, permangono positivi anche l'equilibrio di bilancio W2 pari a 429.678,61 euro e l'equilibrio complessivo W3 pari a 365.879,70 euro.

Questa Sezione ricorda che il mantenimento della stabilità della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie.

Per tali motivi se ne raccomanda il monitoraggio costante con l'eventuale adozione di azioni correttive volte a ricondurre in equilibrio la gestione.

### **3. Risultato di amministrazione e sua composizione.**

Il risultato di amministrazione è considerato "parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci" (Corte cost., sent. n. 247/2017); al riguardo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati,

trova nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017). Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio in esame.

Tabella n. 3 - Risultato di amministrazione

Voci	Esercizio 2021			Esercizio 2022		
	residui	competenza	Totale	Residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			7.344.430,31			7.759.438,49
Riscossioni	389.865,76	1.436.557,05	1.826.422,81	1.051.080,75	2.177.364,86	3.228.445,61
Pagamenti	482.631,94	928.782,69	1.411.414,63	1.097.466,94	1.196.708,64	2.294.175,58
saldo di cassa al 31/12			7.759.438,49			8.693.708,52
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-			-
Fondo cassa al 31/12			7.759.438,49			8.693.708,52
Residui attivi	1.376.731,36	1.344.265,81	2.720.997,17	1.595.410,89	525.493,16	2.120.904,05
Residui passivi	3.692.704,94	1.747.344,31	5.440.049,25	4.305.197,11	878.678,06	5.183.875,17
FPV spesa corrente			78.938,13			119.582,10
FPV spesa in conto capitale			629.547,45			1.869.094,11
<b>Risultato amministrazione al 31/12</b>			<b>4.331.900,83</b>			<b>3.642.061,19</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Si prende atto che il Fondo Pluriennale Vincolato, viene quantificato nel 2021 in 78.938,13 euro per la spesa corrente ed in 629.547,45 euro per la spesa in conto capitale. Nell'esercizio successivo, invece viene quantificato in 119.582,10 euro per la spesa corrente ed in 1.869.094,11 euro per la spesa in conto capitale.

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal d.lgs. n. 118 del 2011, presuppone una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della

“competenza finanziaria potenziata”, la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze – quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) – che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione. In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l’accertamento dell’entrata e l’imputazione della spesa, che risulta esigibile dall’esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l’entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l’istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei “cronoprogrammi” che regoleranno le spese di investimento.

L’importo del risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati ed è esposto nella tabella che segue.

Tabella n. 4 – Composizione risultato di amministrazione

	2021	2022
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>4.331.900,83</b>	<b>3.642.061,19</b>
<b><u>Parte accantonata:</u></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	730.510,04	868.808,97
Fondo anticipazione di liquidità	-	
Fondo perdite società partecipate	-	
Fondo contenzioso	27.000,00	30.000,00
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato)	71.207,06	125.929,29
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>828.717,10</b>	<b>1.024.738,26</b>
<b><u>Parte vincolata:</u></b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	229.727,54	237.469,57
Vincoli derivanti da trasferimenti	557.900,93	462.142,60
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente	-	
Altri vincoli	-	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>787.628,47</b>	<b>699.612,17</b>
<b><u>Parte destinata agli investimenti:</u></b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>158.662,73</b>	<b>110.191,20</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.556.892,53</b>	<b>1.807.519,56</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell’Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2021 con un avanzo di amministrazione pari a 2.556.892,53 euro, che diminuisce a 1.807.519,56 euro nell'esercizio successivo.

Il Comune nell'esercizio 2021 ha accantonato 730.510,04 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 27.000,00 euro al Fondo contenzioso (24.000 già accantonati nell'esercizio precedente e 3.000 in corso d'esercizio) e 71.207,06 euro ad altri accantonamenti (di cui 3.802,44 per il Fondo indennità fine mandato del sindaco e 67.404,62 euro per gli aumenti contrattuali e per la differenza del fondo decentrato non utilizzato), per un totale di 828.717,10 euro che sale a 1.024.738,26 euro nel 2022. Nel successivo esercizio, infatti, sono stati accantonati 868.808,97 euro al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), 30.000 euro al Fondo contenzioso e 125.929,29 euro ad altri accantonamenti (riconducibili per 60.892,60 euro al Fondo garanzia debiti commerciali). L'Ente non ha costituito il fondo perdite aziende e società partecipate e l'Organo di revisione ha dato atto, nella relazione, che *le società partecipate dall'Ente che hanno subito perdite nel corso dell'esercizio 2021 e nei due precedenti, non hanno chiesto all'Ente di far fronte con accantonamento in apposito fondo, il quanto le società hanno ancora un patrimonio netto positivo*. A tal proposito, circa la perdita registrata dalla società Gran Sasso Acqua s.p.a., nell'ultimo esercizio emerge che *“la società in questione «ha provveduto all'immediato ripiano con riserve disponibili»”* (cfr. deliberazione n. 150/2023/VSGF di questa Sezione di controllo).

Il prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” inserito nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2021, mostra quanto segue:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, l'Ente ha accantonato a FCDE euro 730.510,04, una somma pari al 73,78 per cento dei residui mantenuti (euro 996.466,48 di cui 605.237,08 euro relativi ad esercizi precedenti e 391.229,40 euro nell'esercizio);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie* non risultano accantonamenti a FCDE nonostante il mantenimento di residui per euro 113.195,18.

Il FCDE di 730.510,04 euro è generato dai residui di parte corrente dal Titolo 1 e rappresenta il 27 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (2.720.997,17 euro), che diventa circa il 65 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (1.116.161,66 euro).

Nell'esercizio 2022 l'esame del medesimo prospetto mostra che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 - imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*, ha accantonato a FCDE euro 861.506,89, una somma pari al 79,96 per cento dei residui mantenuti (euro 1.077.393,45 di cui 906.990,03 euro relativi ad esercizi precedenti e 170.403,42 euro nell'esercizio);
- con riferimento al Titolo 3 *Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni* ha accantonato a FCDE euro 7.302,08, una somma pari al 4,39 per cento dei residui mantenuti (euro 166.347,59 di cui 73.784,47 euro relativi ad esercizi precedenti e 92.563,12 euro nell'esercizio);

Il FCDE di euro 868.808,97 è costituito sulla base dei residui di parte corrente dal Titolo 1 e Titolo 3 e rappresenta il 41 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre (euro 2.120.904,05), che diventa circa il 69 per cento in riferimento ai Titoli 1 e 3 (euro 1.252.971,55).

Questa Sezione ricorda all'Ente di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa. Come evidenziato dalla Sezione delle autonomie, *"I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario"* (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

Il principio contabile di cui al par. 3.3 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 prevede che: *"per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi"*.

Con riferimento alle somme vincolate, nel 2021 risultano 787.628,47 euro (di cui *Vincoli derivanti dalla legge* euro 229.727,54 e *Vincoli derivanti da trasferimenti* euro 557.900,93), mentre nell'esercizio 2022, euro 699.612,17 (di cui *Vincoli derivanti dalla legge* euro 237.469,57 e *Vincoli derivanti da trasferimenti* euro 462.142,60).

Relativamente alle risorse per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, l'Oref ha verificato che l'Ente, nell'esercizio 2021, *"ha provveduto alla predisposizione e all'invio della certificazione relativamente alle risorse ricevute con riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19 attraverso apposito sito web"*. L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2021 ha ricevuto le seguenti risorse: *Ristori specifici di entrate* 8.169,12 euro; *Ristori specifici di spesa* 12.741 127 euro; *Agevolazione Tari* 4.614,89 euro; *Centri Estivi* 2.248,42 euro; *Ristoro Trasporti scolastici* 2.147,32 euro; *Fondo funzioni fondamentali (Fondone)* 8.256,36 euro. L'Organo di revisione ha altresì verificato che: *"l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le risorse derivanti dagli specifici ristori. Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 non utilizzate per 28.000,00 euro"*. Inoltre, L'Organo di revisione ha verificato che: *"nell'avanzo vincolato l'Ente ha correttamente riportato l'avanzo vincolato relativo ai ristori specifici di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31 dicembre 2020 e utilizzati nei 2021 e ai ristori specifici di spesa 2021 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19."* L'importo di 5.317 euro è relativo al *"Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentate e per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 53 d.l. n. 73 del 2021."*

Nella relazione dell'esercizio 2022 l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e nel 2021 e non utilizzate, per euro 58.397,27.

In merito alla gestione *emergenza energetica* a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del d.l. n. 17 del 2022, in bilancio risulta quanto segue:

- Entrata - Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 euro 31.993,27; contributo straordinario attribuito nel 2022 ex articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 euro 22.251.
- Maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, per euro 80.000,00.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente per la copertura dei maggiori costi energetici, ha utilizzato la quota libera del risultato di amministrazione (articolo 13 del d.l. 4 del 2022).

Il principio contabile di cui al par. 9.2.8 dell'All. 4/2 al d. lgs. n. 118 del 2011 stabilisce che: *“Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.»; d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio.”*

#### **4. Analisi della liquidità.**

L'Organo di revisione ha precisato che l'Ente per gli esercizi in esame non ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità e di tesoreria.

Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2021 e 2022 presenta i seguenti risultati finali, con valori elevati del fondo di cassa.

Tabella 5 - Gestione di cassa

	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>	<b>7.344.430,31</b>	<b>7.759.438,49</b>
TOTALE RISCOSSIONI	1.826.422,81	3.228.445,61
TOTALE PAGAMENTI	1.411.414,63	2.294.175,58
<b>FONDO CASSA al 31.12</b>	<b>7.759.438,49</b>	<b>8.693.708,52</b>
<i>Di cui cassa vincolata</i>	3.950.509,61	4.616.749,74

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Risulta aggiornata la giacenza di cassa vincolata che, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione, è pari a 3.950.509,61 euro nell'esercizio 2021 e a 4.616.749,74 euro in quello seguente. L'Ente nella nota acquisita a protocollo n. 4079 del 17 ottobre 2023, ha precisato che: *“Relativamente alla cassa vincolata la giacenza di 3.950.509,61 euro si riferisce in*

misura maggiore ai trasferimenti relativi agli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo ed a ulteriori trasferimenti occorrenti per la realizzazione di altre opere pubbliche; non riguarda i trasferimenti relativi al PNRR-PNC in quanto i primi trasferimenti ed i relativi pagamenti son avvenuti a fine anno 2022. Per quanto riguarda la consistenza di cassa vincolata relativa agli ulteriori vincoli si indicano di seguito i seguenti importi: permessi a costruire euro 28.827,95 - concessioni terre civiche per telefonia e per cave e miniere euro 520.231,53 - trasferimenti da emergenza covid euro 58.397,17 – concessioni cimiteriali euro 43.857,45”.

Tabella 6 - Evoluzione cassa vincolata

	2021	2022
<b>Consistenza di cassa effettiva all'1.1</b>	<b>3.853.321,87</b>	<b>3.950.509,61</b>
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	-	-
Fondi vincolati all'1.1	3.853.321,87	3.950.509,61
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	97.187,74	933.807,87
Decrementi per pagamenti vincolati	-	267.567,84
Fondi vincolati al 31.12	3.950.509,61	4.616.749,64
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	-
<b>Consistenza di cassa effettiva al 31.12</b>	<b>3.950.509,61</b>	<b>4.616.749,64</b>

Fonte: Relazioni e questionari consuntivo 2020-2021

Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla gestione delle entrate e delle spese vincolate al fine di poter monitorare, costantemente, il fondo di cassa vincolato ed evitare squilibri in termini di cassa. Si sottolinea come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento di “spese destinate” e di cui si è avuto il correlato incasso. L’art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell’ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative che procedurali ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

## 5. Analisi dei residui

L’Organo di revisione, nella relazione al rendiconto, ha dichiarato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre. Per quanto concerne la gestione dei residui attivi, nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 7 - residui attivi 2021-2022

RESIDUI ATTIVI	2021	2022
<b>RESIDUI INIZIALI</b>	<b>1.924.555,91</b>	<b>2.720.997,17</b>
RISCOSSIONI C/R	389.865,76	1.051.080,75

RIACCERTAMENTO RESIDUI	-157.958,79	-74.505,53
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.376.731,36	1.595.410,89
RESIDUI DI COMPETENZA	1.344.265,81	525.493,16
<b>TOTALE RESIDUI</b>	2.720.997,17	2.120.904,05
% RISCOSSIONE RESIDUI	20	39
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	48	19

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Tra i residui attivi nel 2021 l'importo più rilevante riguarda il Titolo 1: *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* con 996.466,48 euro ed il Titolo 4: *Entrate in conto capitale* con euro 1.079.132,11 euro. Per l'esercizio 2022, invece tra i residui attivi, il Titolo 1: *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* reca l'importo di 1.077.393,45 euro, il Titolo 2: *Trasferimenti correnti*, 431.792,41 euro ed il Titolo 4: *Entrate in conto capitale*, 379.400,82 euro.

La quota di formazione dei residui attivi è pari al 48 per cento nell'esercizio 2021 e scende al 19 per cento nel 2022, mentre la quota di riscossione dal 20 per cento nel 2021 sale al 39 per cento nel 2022.

Si evidenzia che nella relazione del 2021 dell'Organo di revisione i dati presenti per i residui attivi nelle voci "riscossi" e "variazioni" divergono per 100.000 euro rispetto a quanto riportato in Bdap. L'Ente con e-mail del 19 ottobre 2023, ha chiarito che il dato corretto relativo ai residui attivi riscossi è pari ad euro 389.865,76 e quello delle variazioni è pari a -157.958,79 euro.

La Tabella *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio*, presente nel questionario 2022, indica:

- per IMU/TASI nel 2021 residui iniziali pari a 285.003,07 euro; valori di riscossione in c/residui pari a 57.804,39 euro. Nell'esercizio 2022 i residui iniziali ammontano a 364.000 euro ed i valori di riscossione in c/residui a 335.826,53 euro;
- per TARSU/TIA/TARI nel 2021, i residui iniziali di ammontano a 87.751,51 euro ed i valori di riscossione c/residui a 12.245,57 euro. Nel 2022 i residui iniziali ammontano a euro 205.562,00 ed i valori della riscossione in c/residui a 109.033,01 euro;
- per i fitti attivi e canoni patrimoniali nel 2021 i residui iniziali ammontano ad euro 880,59 ed i valori della riscossione in c/residui a 1.943,29. Nel 2022 i residui iniziali ammontano a euro 210.827,06 ed i valori della riscossione in c/residui pari a 121.899,94 euro.

Nel 2022 sono presenti per le sanzioni per violazioni al codice della strada residui iniziali di 594,50 euro ed un riscosso in c/residui pari a 380 euro; sono indicati a zero, invece, i valori relativi a proventi acquedotto (su cui ci sono residui iniziali da esercizi precedenti pari a

51.824,82) e per proventi canonici di depurazione (residui iniziali da esercizi precedenti pari a 17.901,94).

Questo Collegio ricorda come gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, qualora si presentino in forma reiterata, concorrano a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero invece garantire una soddisfacente condizione di liquidità.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di utilizzare tutti gli strumenti previsti dalla legge per il recupero dei crediti, ponendo la massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi all'andamento dei residui passivi.

Tabella 8 - residui passivi 2021-2022

RESIDUI PASSIVI	2021	2022
<b>RESIDUI INIZIALI</b>	<b>4.179.160,85</b>	<b>5.440.049,25</b>
PAGAMENTI C/R	482.631,94	1.097.466,94
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-3.823,97	-37.385,20
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	3.692.704,94	4.305.197,11
RESIDUI DI COMPETENZA	1.747.344,31	878.678,06
<b>TOTALE RESIDUI</b>	<b>5.440.049,25</b>	<b>5.183.875,17</b>
% PAGAMENTI RESIDUI	12	20
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	65	42

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

La quota di formazione dei residui passivi passa dal 65 per cento del 2021 al 42 per cento del 2022, mentre quella dei pagamenti sale dal 12 per cento del 2021 al 20 per cento del 2022. Nel 2021, il Titolo 1: *Spese correnti* reca residui passivi d'importo pari a 1.556.313,42 euro e il Titolo 2: *Spese in conto capitale* 3.551.104,15 euro. Quanto al 2022, il Titolo 1 *Spese correnti* reca residui passivi per -1.416.005,34 euro e il Titolo 2: *Spese in conto capitale* residui passivi per 3.442.851,54 euro.

L'Organo di revisione nelle relazioni ai rendiconti 2021-2022 ha precisato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma

non ancora riscosse o pagate. La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

## **6. Tempestività dei pagamenti**

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 22 settembre 2014, inviato con nota acquisita a protocollo n. 4079 del 17 ottobre 2023, è pari a 171 giorni nell'esercizio 2021 e 91 giorni nell'esercizio seguente. A tal proposito l'Ente nella citata nota ha precisato che *"l'indicazione riportata a pag. 8 della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione anno 2021 si riferisce all'indicatore del tempo medio di pagamento annuale e non all'indicatore di tempestività dei pagamenti che per l'anno 2021 è pari a 171 giorni"*.

L'Oref nella relazione al rendiconto 2021 ha riportato quanto segue: *"l'Ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel. Nello specifico nel 2021 non sono stati rispettati i tempi, ma attualmente sono state adottate misure che hanno consentito nel 2022 una riduzione drastica della tempistica"*. Inoltre *"l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 8591 lett. b, legge 145 del 2018, ha allegato l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti che ammonta a 100 giorni ed ai sensi dell'art. 1, comma 867, legge 145 del 2018, entro il 31 gennaio ha comunicato mediante la piattaforma l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (31 dicembre 2020) e che ammonta ad euro 135.301,36."*

Nella relazione 2022, l'organo di revisione ha evidenziato che: *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel; il mancato rispetto dei termini stabiliti per legge dipende da una carenza di personale"*.

In merito alla violazione dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Al riguardo, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo incombe l'onere di effettuare accantonamenti. Infatti, l'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti

commerciali”, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, non potendosi disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152”*.

## 7. Spese di rappresentanza

L’Ente con la nota acquisita a protocollo n. 4079 del 17 ottobre 2023 ha inoltrato il prospetto allegato al rendiconto, previsto dall’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, dove non risultano sostenute spese di rappresentanza per gli esercizi in esame e la deliberazione consiliare n. 21 dell’11 agosto 2010, avente ad oggetto: *“Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle spese di rappresentanza”*.

## 8. Organismi partecipati

Il Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30 dicembre 2022 (acquisita a prot. 1412 del 28 marzo 2023) ha provveduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021. La tabella che segue indica le partecipazioni dirette detenute dall’Ente.

Tabella 9 - Elenco partecipazioni.

PARTECIPATA	% partecipazione	Esito rilevazione
Gran Sasso Acqua	1,538	mantenimento
Aciam spa	0,56	mantenimento

Fonte: Deliberazioni di consiglio comunale n. 52 del 30 dicembre 2022

L’Organo di revisione, nella relazione del rendiconto 2021 ha verificato che sia stata richiesta la documentazione per la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. Inoltre, il medesimo Organo attesta che: *“l’Ente, nel corso del secondo semestre dell’esercizio 2021 ha proceduto ad esternalizzare il servizio di raccolta rifiuti urbani, attraverso l’affidamento ad Aciam Spa, sostenendo i relativi costi.”* Nella relazione 2022, l’Oref, ai sensi dell’art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs. 118 del 2011, ha verificato la corretta conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati. Nel questionario, tuttavia, ha specificato che l’informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, poiché *“per la società ACIAM si è ancora in attesa dell’approvazione di bilancio e per la Gran Sasso Spa il documento non reca l’asseverazione dell’Organo di Revisione della società”*.

La Sezione rammenta che l'obbligo - sancito dal citato art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze, risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (Corte costituzionale n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez.contr. Lombardia, parere 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la citata disposizione ha come obiettivo quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione, nel ribadire la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati, raccomanda all'Ente di adoperarsi per il futuro al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati. Tutto ciò è in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez.contr. Lombardia - delib. n. 209/2018).

## 9. Indebitamento

L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti, come indicato nel questionario 2022 è dello 0,95 per cento per il 2021 e dello 0,36 per cento per l'esercizio successivo. Risulta, pertanto, rispettato il limite previsto dall'art. 204 Tuel. La tabella seguente indica il debito contratto.

Tabella 10 - Totale debito

		2021	2022
1) Debito complessivo contratto al 31/12	+	353.281,89	206.826,85
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020-2021 (comprese le estinzioni anticipate)	-	79.427,13	27.071,48
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	-	-
<b>TOTALE DEBITO</b>	=	<b>273.854,76</b>	<b>179.755,37</b>

Fonte: Relazione e questionario organo di revisione al consuntivo 2021-2022

Per quanto riguarda gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale, si registra la seguente evoluzione.

Tabella 11 - Oneri finanziari e quota capitale

	2021	2022
Oneri finanziari	18.875,85	9.979,16
Quota capitale	67.027,91	27.071,48
<b>TOTALE</b>	<b>85.903,76</b>	<b>37.050,64</b>

Fonte: Relazione organo di revisione al consuntivo 2021 - 2022

## 10. Parametri deficitari

Dall'analisi dei parametri deficitari, si evince il mancato rispetto, nell'esercizio 2021, dei limiti imposti dalla vigente normativa per l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (*riferito al totale delle entrate*) minore del 47 per cento, mentre nel 2022 per l'indicatore 2.8 (*Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*) minore del 22 per cento.

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *"sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento"*.

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà strutturale costituisce un indice di criticità della tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

## 11. Debiti fuori bilancio

Dalle relazioni e dai questionari (prot. 4338 del 9 novembre 2022), non risultano debiti fuori bilancio. Questa Sezione di controllo invita l'Amministrazione comunale ad un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

## 12. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Si rileva nella relazione al rendiconto 2021 che l'Ente, è stato riconosciuto destinatario, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 11 ottobre 2021, di risorse per euro 2.393.419,53, con in corso di attuazione gli interventi correlati al PNRR e al PNC. L'Organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento e gestione dei Fondi del PNRR e controllato che

l'Ente avesse tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ n. 48 del 15 dicembre 2021 (art. 9 del d.l. 152 del 2021 dall'articolo 2 del d.m. 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77 del 2021) di Arconet. Nella relazione dell'esercizio successivo, l'Organo di revisione ha: " *verificato che l'Ente non ha assunto la delibera di ricognizione dei fondi PNRR "non nativi", ma sta predisponendo la documentazione necessaria ai fini della suddetta delibera di ricognizione in previsione della predisposizione del bilancio di previsione ed ha verificato che l'Ente non si è avvalso delle deroghe assunzionali a tempo determinato per il PNRR, bensì previste*".

### **13. Andamenti della gestione attuale e possibili fattori di criticità/squilibrio**

Considerato che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'" *attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale*" (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno la consultazione della banca dati SIOPE, in data 2 novembre 2023, relativamente ai dati al 30 settembre 2023, dalla quale risulta, in merito alle " *disponibilità liquide*", un fondo di cassa per euro 7.998.737,80, rispetto all'importo al 1° gennaio (euro 8.693.708,52) e rileva un saldo delle contabilità speciali, a fine periodo di riferimento, pari a 7.998.740,09 euro.

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati;
- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862

- e 863, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali nella parte corrente del proprio bilancio;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
  - a adottare misure organizzative al fine di migliorare il livello della riscossione delle entrate proprie e di velocizzare la riscossione (sia ordinaria che coattiva) al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Cagnano Amiterno (AQ).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Il Relatore  
Chiara GRASSI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata il 10 novembre 2023

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla Lomarco



CARLA  
LOMARCO  
CORTE DEI  
CONTI  
10.11.2023  
11:16:47  
GMT+01:00



**\*\*\* CONTIENE FILE ALLEGATI \*\*\***  
**\*\*\* NON CONSULTABILI DA BROWSER \*\*\***

## **COMUNE DI CAGNANO AMITERNO**

**Protocollo N. 0006312 in data 10/11/2023 13:24**

**Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE - AOO: A86A60C**



### **Tipologia**

**PROTOCOLLO IN ARRIVO**

### **Oggetto**

**DELIBERAZIONE N. 297/2023/PRSE**

### **Classificazione da Titolare**

**Titolo: I - AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**Classe: 11 - CONTROLLI ESTERNI**

### **Mittente**

**CORTE DEI CONTI ABRUZZO- SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIF**

### **Allegati**

**Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:**

#### **1. Postacert.eml**

**Impronta: BE1103C98EBC96C0931B832F0F301A313AF9BECC58B49D3D22F3E607A34DB584; Algoritmo: SHA-256**

**- Del. n. \_297\_2023\_PRSE\_Cagnano Amiterno (AQ)\_signed\_signed\_signed.pdf**

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**